



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti*

tecnico.regionale.al_at@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

Data : Prot. n.(*) :

Classificazione: 12.30/2014PAREST07_CDS_ENTI ESTERNI -127/2024A

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Alla Provincia di Alessandria
Direzione Ambiente
Servizio Energia e Tutela qualità dell'aria
protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

Rif. Prot. n. 50298 del 23/09/2025 ns. prot. n. 42095 del 23/09/2025

OGGETTO: D.Lgs. 190/2024. Istanza di Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) in località S.P. Castelnuovo Scrivia-Tortona in comune di Tortona (AL). Convocazione Prima Conferenza dei Servizi Asincrona.
Proponente: BIBE 1 s.r.l.
Parere

In riferimento all'oggetto, visionata la documentazione tecnica reperibile in formato digitale sul sito istituzionale della Provincia di Alessandria, il Settore regionale scrivente evidenzia quanto di seguito riportato.

L'area su cui è in progetto l'impianto agrivoltaico in oggetto, risulta quasi totalmente interessata da un dissesto idraulico areale tipo Eb (pericolosità elevata) afferente al Torrente Grue, corso d'acqua pubblico, riportato negli elaborati cartografici allegati al PRGC vigente del comune di Tortona adeguato al PAI.

La porzione di terreno ricadente nella perimetrazione di dissesto idraulico EbA non è idonea ad ospitare l'impianto in progetto sulla base dei disposti dell'allegato alla DGR n. 3-1183 del 14/12/2010 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010" dove viene rimarcato che: "Sono inidonee alla realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, di cui al seguente elenco: le aree caratterizzate da esondazioni a pericolosità molto elevata Ee ed a pericolosità elevata Eb".

In riferimento a quanto sopra esposto si riporta un estratto della risposta del MITE al quesito interpretativo della Regione Piemonte in merito all'applicazione dell'art. 20, c. 8 del d.lgs. 199/2021 (disciplina transitoria aree idonee impianti alimentati da fonte rinnovabile). Riscontro nota prot. n. 13.10/PAR/A1600A-2022A (MA15-2022) prot. Reg. Piem. n. 97187 del 01/08/2022 dove "... nel ribadire l'immediata e temporanea applicabilità dell'articolo 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021, si ritiene che le disposizioni regionali relative all'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti FER,

emanate in conformità alla legislazione previgente la normativa in questione, possano restare valide nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi ex articolo 20 del d.lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con quanto stabilito dal citato comma 8 dell'articolo in esame".

Il proponente nella documentazione progettuale ha valutato la sussistenza di detta criticità, producendo due elaborati tecnici "REL20-Relazione compatibilità idraulica" e "REL19-Relazione invarianza idraulica" nelle cui conclusioni afferma rispettivamente che: *"Dalle analisi idrauliche effettuate in funzione dei dati di rilievo, del DTM ministeriale e delle mappe di pericolosità del PGRA vigente, si conferma l'allagamento dell'area oggetto di intervento con livello massimo del pelo libero pari a circa 60 cm, calcolato rispetto alla quota media di 96.65 mslm alla quale si prevede di livellare l'area effettivamente pannellata. Gli interventi sono stati progettati prendendo in considerazione questo scenario, prevedendo pertanto l'utilizzo di tracker con nodo posizionato ad un'altezza superiore ai tiranti previsti (1.50m dal piano campagna) e posizionando le cabine di consegna e monitoraggio al di fuori delle aree interessate dall'allagamento in caso di piena. Tali scelte, unite all'assenza di opere di protezione idraulica aggiuntive, non alterano in alcun modo le condizioni di sicurezza idraulica esistenti per le aree limitrofe, per la viabilità esistente e per i fabbricati posti più a valle. Infine, l'infissione degli elementi di sostegno senza necessità di plinti di fondazione, conserva inalterate le capacità di deflusso superficiale dei terreni esistenti, risultando pertanto invariante dal punto di vista idraulico."* e *"Si può concludere che l'intervento in progetto unito alle strategie di invarianza previste (trincea drenante e viabilità interna realizzata con stratigrafia drenante) non produce alterazioni né sulla componente idrologica (volumi di deflusso) né su quella idraulica, rispettando appieno il principio di invarianza idrologico-idraulica".*

Fermo restando le competenze del comune di Tortona in materia di Protezione Civile e di opere d'interesse pubblico riguardanti le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili (ex. art. n. 31 L.R. n. 56/77) ricadenti in zone soggette a pericolosità geologica (Eb, IIIa ecc.), si prende atto di quanto affermato nelle due relazioni sopraccitate, fatto salvo la valutazione della sussistenza dei requisiti delle aree idonee previste dai decreti vigenti per l'installazione di impianti FER .

A disposizione per qualunque chiarimento, distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Ing. Davide Mussa

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)

*I funzionari referenti
Patrizia Buzzi ,Marcello Goldini*